


COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI AREE
PER L'INSTALLAZIONE DEI
CIRCHI E DELLE ATTIVITA'
DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE**

Ai sensi della Legge 18 Marzo 1968, n. 337

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 16 del 19/05/2021

Art. 1.

Il presente Regolamento disciplina le concessioni di suolo pubblico per l'installazione dei circhi e delle attività dello spettacolo viaggiante, in applicazione dell'art. 9, 1°, 2° e 5° comma della Legge 18 Marzo 1968, n. 337.

Art. 2.

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi e delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante (giochi gonfiabili compresi), gli interessati devono presentare domanda, in competente bollo, al Comune di Bardonecchia in una data compresa tra 120 giorni e non oltre 60 giorni prima della data di installazione dell'attrazione. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista dalle vigenti normative ovvero licenza comunale per attività di spettacolo viaggiante.

Art. 3.

I richiedenti dovranno essere muniti di licenza comunale continuativa rilasciata dall'ufficio competente. Nella domanda, oltre ad indicare le generalità, la residenza o altro recapito, dovranno indicare, per l'attrazione che intendono installare, la precisa denominazione, risultante dal nulla osta ministeriale e lo specifico contenuto dell'attrazione stessa.

Art. 4.

Anche le imprese dei circhi e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento.

Art. 5.

Le concessioni di aree per gli spettacoli viaggianti saranno rilasciate limitatamente alla disponibilità delle aree destinate ed aggiornate annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 9 della legge 18.03.1968, n. 337.

Qualora il numero delle domande superi la disponibilità dell'area prescelta, l'assegnazione sarà fatta dal funzionario responsabile, secondo i seguenti criteri, in ordine di prevalenza:

1. maggior anzianità di frequenza sulla piazza, con lo stesso tipo di attrazione;
2. richiesta per l'installazione di un'attrazione che costituisce "novità" qualora nel corso dell'anno solare venisse installata la stessa attrazione per almeno due volte;
3. maggior anzianità di mestiere.
4. Sede dell'azienda nel comune di Bardonecchia;

In caso di inagibilità delle aree destinate alle summenzionate attività, la Giunta Comunale potrà individuare aree alternative.

Art. 6.

Per anzianità di frequenza si intende il numero di presenze sulla piazza della stessa attrazione, esercitata dallo stesso titolare, e viene a cessare quando il titolare dell'attrazione la sostituisce con una di altra tipologia.

In caso di decesso del titolare, l'anzianità maturata viene riconosciuta agli eredi, se mantengono lo stesso tipo di attrazione.

In caso di vendita dell'attività, l'anzianità maturata viene riconosciuta a chi subentra, se mantiene lo stesso tipo di attrazione.

Art. 7.

E' vietata la sub-concessione dell'area. La violazione del presente articolo comporta la revoca della concessione ed il pagamento di una sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 300 € a titolo di oblazione.

Art. 8.

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione.

In caso di impedimento per gravi motivi, il titolare dell'attrazione può delegare altra persona, con atto scritto, alla gestione dell'attrazione stessa.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi esclusivamente nel caso in cui l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da danno accertato e non tempestivamente riparabile, purché l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata.

Art. 9.

Il Comune determina la durata della permanenza sull'area e può concedere proroghe al concessionario.

Il Comune determina inoltre l'ammontare del canone patrimoniale unico che sarà riferito alla sola area occupata dalle attrazioni ed attrezzatura, escludendo pertanto le aree destinate al pubblico e relative fasce di rispetto. La ricevuta comprovante il pagamento, dovrà contenere l'indicazione della superficie occupata e dei giorni di occupazione e dovrà essere consegnata all'atto del ritiro degli atti autorizzatori.

Il Comune, con apposita delibera della Giunta Comunale, può determinare altresì un canone forfettario per il rimborso dei costi sostenuti per l'utilizzo delle utenze (acqua ed energia elettrica) messe a disposizione al gestore delle attrazioni.

Art. 10.

Nel corso della manifestazione, gli apparecchi sonori usati a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovranno rispettare le limitazioni previste dal piano di zonizzazione acustica comunale.

Art. 11.

Le roulotte e/o le mobilhome utilizzate come abitazioni dovranno essere collocate, qualora vi sia lo spazio, vicino alle attività. In alternativa potranno essere posizionate nei posteggi limitrofi, in accordo con gli uffici comunali.

I titolari dovranno provvedere, a loro spese e tramite i servizi autorizzati, al conferimento dei rifiuti e con osservanza delle norme di igiene in materia.

Sono a carico del concessionario gli eventuali costi per gli allacci elettrici e idrici delle strutture ove non predisposti, ivi comprese le spese per il posizionamento e pulizia di eventuali servizi igienici.

E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario, dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura.

A garanzia dell'adempimento di quanto previsto dal presente articolo, il concessionario, prima di ritirare l'autorizzazione ad occupare l'area, deve versare una cauzione individuata con delibera di Giunta Comunale. Tale cauzione sarà restituita al concessionario previo accertamento degli uffici competenti che il medesimo abbia consegnato l'area nelle stesse condizioni esistenti al momento della concessione e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla concessione stessa.

Art. 12.

E' facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di pubblica incolumità o di ordine pubblico.

E' facoltà dell'amministrazione comunale non concedere l'occupazione di suolo pubblico per le attività di cui sopra qualora lo stesso intenda svolgere nelle aree destinate attività turistico/istituzionale, anche con l'ausilio di soggetto delegato/collaboratore.

Art. 13.

Qualora il concessionario non occupi l'area alla data stabilita in concessione, potrà essere dichiarato decaduto e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta.

Art. 14.

Tutte le spese relative alla concessione bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, sono a carico del concessionario.

Art. 15.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella Legge 18/03/1968, n. 337, dal T.U.L.P.S. e relativo Regolamento e nelle altre leggi che disciplinano la materia relativa a: spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimento.

Art. 16.

Le violazioni del presente Regolamento, ove non punite da altre normative, sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.